



**BANCA PASSADORE & C.**

BANCA PRIVATA INDIPENDENTE FONDATA NEL 1888  
GENOVA

FOGLIO INFORMATIVO

# Cassette di Sicurezza e Depositi a Custodia

---

Aggiornato al 21 marzo 2023

*(D.Lgs 1/9/93 n.385 – Titolo VI, deliberazione CICR 4/3/2003 e relative disposizioni di attuazione)*

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Banca  
all'indirizzo [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) o al numero 010 5393386 (Servizio Marketing)

**CASSETTE DI SICUREZZA E DEPOSITI A CUSTODIA****INFORMAZIONI SULLA BANCA****Banca Passadore & C. S.p.A.**

Via Ettore Vernazza 27 - 16121 - Genova

Tel.: 010 5393386 – Fax: 010 5393399

Email: [info@bancapassadore.it](mailto:info@bancapassadore.it) - Sito internet: [www.bancapassadore.it](http://www.bancapassadore.it)

Iscritta all'albo delle banche N.1094

**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI**Struttura e funzione economica:

Mediante il Servizio Cassette di Sicurezza la Banca mette a disposizione della clientela, nell'ambito dei propri locali corazzati, uno spazio vuoto costituito da uno scomparto munito di sportello con serratura. Il cliente che usufruisce del servizio può utilizzare lo scomparto, che può essere di varie misure, per depositarvi documenti e oggetti purchè non pericolosi.

L'accesso alle cassette di sicurezza è subordinato all'apposizione da parte del cliente di una firma su un apposito documento recante la data e l'ora dell'accesso medesimo.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;

la banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità della cassetta, salvo il caso fortuito (art.1839 cod.civ.).

**CONDIZIONI ECONOMICHE**

- Casette di sicurezza - canoni di locazione:

FILIALE	CATEGORIA	dm. cubi	Canone semestrale	Canone annuale
AGENZIA A DI SAMPIERDARENA	AA0	18	€ 79,00	€ 112,50
AGENZIA A DI SAMPIERDARENA	AB0	25	€ 101,50	€ 146,50
AGENZIA A DI SAMPIERDARENA	AC0	37	€ 135,00	€ 191,50
AGENZIA A DI SAMPIERDARENA	AD0	75	€ 259,00	€ 382,50
AGENZIA A DI SAMPIERDARENA	AE0	304	€ 832,50	€ 1.271,50
FILIALE AO DI AOSTA	AOA	18	€ 67,50	€ 112,50
FILIALE AO DI AOSTA	AOB	37	€ 112,50	€ 169,00
AGENZIA B DI NERVI	BA0	18	€ 112,50	€ 157,50
AGENZIA B DI NERVI	BB0	37	€ 169,00	€ 270,00
FILIALE BS DI BRESCIA	BSA	18	€ 67,50	€ 112,50
FILIALE BS DI BRESCIA	BSB	37	€ 112,50	€ 169,00
FILIALE BS DI BRESCIA	BSC	75	€ 225,00	€ 337,50
AGENZIA C DI QUEZZI	CA0	18	€ 90,00	€ 112,50
AGENZIA C DI QUEZZI	CB0	49	€ 135,00	€ 191,50
FILIALE D DI PARMA	DA0	16	€ 72,00	€ 121,50
FILIALE D DI PARMA	DB0	32	€ 121,50	€ 182,50
FILIALE D DI PARMA	DC0	64	€ 218,50	€ 304,00
FILIALE D DI PARMA	DD0	540	€ 2.556,00	€ 3.937,50
FILIALE H DI FIRENZE	HA0	16	€ 79,00	€ 135,00
FILIALE H DI FIRENZE	HBO	32	€ 135,00	€ 202,50
FILIALE H DI FIRENZE	HCO	64	€ 236,50	€ 337,50
AGENZIA K DI MOLASSANA	KA0	18	€ 79,00	€ 112,50
AGENZIA K DI MOLASSANA	KB0	37	€ 135,00	€ 191,50
AGENZIA K DI MOLASSANA	KCO	74	€ 259,00	€ 382,50
FILIALE M DI LA SPEZIA	MA0	18	€ 90,00	€ 146,50
FILIALE M DI LA SPEZIA	MB0	37	€ 146,50	€ 214,00

FILIALE M DI LA SPEZIA	MC0	75	€ 281,50	€ 394,00
FILIALE N DI IMPERIA	NA0	18	€ 90,00	€ 124,00
FILIALE N DI IMPERIA	NB0	37	€ 146,50	€ 202,50
FILIALE N DI IMPERIA	NC0	75	€ 315,00	€ 461,50
FILIALE O DI TORINO	OA0	16	€ 79,00	€ 135,00
FILIALE O DI TORINO	OB0	32	€ 135,00	€ 191,50
FILIALE O DI TORINO	OC0	64	€ 236,50	€ 326,50
FILIALE PO DI PORTOFINO	POA	16	€ 135,00	€ 180,00
AGENZIA Q DI SESTRI PONENTE	QA0	18	€ 90,00	€ 135,00
AGENZIA Q DI SESTRI PONENTE	QB0	37	€ 146,50	€ 225,00
FILIALE R DI ALESSANDRIA	RA0	18	€ 79,00	€ 112,50
FILIALE R DI ALESSANDRIA	RB0	37	€ 124,00	€ 191,50
SEDE DI GENOVA	SA0	14	€ 112,50	€ 157,50
SEDE DI GENOVA	SA1	18	€ 124,00	€ 169,00
SEDE DI GENOVA	SB0	24	€ 169,00	€ 236,50
SEDE DI GENOVA	SB1	36	€ 191,50	€ 270,00
SEDE DI GENOVA	SC0	48	€ 270,00	€ 427,50
SEDE DI GENOVA	SD0	105	€ 529,00	€ 900,00
SEDE DI GENOVA	SD1	105	€ 529,00	€ 900,00
SEDE DI GENOVA	SD2	210	€ 1.226,50	€ 1.845,00
SEDE DI GENOVA	SD3	60	€ 337,50	€ 675,00
SEDE DI GENOVA	SE0	218	€ 1.305,00	€ 2.002,50
SEDE DI GENOVA	SF0	404	€ 2.002,50	€ 3.071,50
FILIALE U DI NOVI LIGURE	UA0	18	€ 90,00	€ 135,50
FILIALE U DI NOVI LIGURE	UB0	37	€ 146,50	€ 214,00
FILIALE U DI NOVI LIGURE	UC0	75	€ 281,50	€ 427,50
FILIALE X DI ALBENGA	XA0	18	€ 79,00	€ 112,50
FILIALE X DI ALBENGA	XB0	37	€ 124,00	€ 191,50
AGENZIA Y DI ALBARO	YA0	18	€ 90,00	€ 157,50
AGENZIA Y DI ALBARO	YB0	37	€ 157,50	€ 236,50
AGENZIA Y DI ALBARO	YC0	75	€ 315,00	€ 461,50
FILIALE Z DI BORDIGHERA	ZA0	18	€ 90,00	€ 146,50
FILIALE Z DI BORDIGHERA	ZB0	37	€ 146,50	€ 214,00
FILIALE Z DI BORDIGHERA	ZC0	75	€ 281,50	€ 427,50
FILIALE 0 DI CHIAVARI	OA0	18	€ 79,00	€ 135,00
FILIALE 0 DI CHIAVARI	OB0	37	€ 135,00	€ 191,50
FILIALE 0 DI CHIAVARI	OC0	75	€ 259,00	€ 382,50
FILIALE RM DI ROMA	RMA	10	€ 79,00	€ 112,50
FILIALE RM DI ROMA	RMB	20	€ 124,00	€ 191,50
FILIALE VR DI VERONA	VRA	18	€ 112,50	€ 157,50
FILIALE VR DI VERONA	VRB	37	€ 169,00	€ 270,00

- Deposito a custodia:
  - a dm3 (escluse pellicce) € 5,3
  - minimo tariffa collo / tariffa pellicce € 145,00
  - diritto di ricevuta all'accensione € 2,00
  - valore dichiarato 3‰
  - costi di sigillo € 50,00
- Diritto fisso annuo al rinnovo per ciascun cointestatario e/o delegato: € 2,00
- Recupero imposta di bollo su contratto di locazione cassetta o deposito colli: € 16,00
- Indennità di mora per titolari di cassette di sicurezza e/o depositi a custodia con regolamento del canone per contanti in caso di ritardo del pagamento del canone di oltre 60 giorni: 1,5% per ogni mese di ritardo o frazione, con un minimo di € 2,70.



## RECESSO E RECLAMI

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (Banca Passadore & C. - Ufficio Reclami, Via E. Vernazza, 27 - 16121 Genova; e-mail: [ufficio.reclami@bancapassadore.it](mailto:ufficio.reclami@bancapassadore.it); pec: [ufficio.reclami@pec.passadore.it](mailto:ufficio.reclami@pec.passadore.it)), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento (15 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo per i reclami inerenti ai servizi di pagamento\*).

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- "Arbitro Bancario Finanziario" (ABF), per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e finanziari assoggettati al titolo VI del Testo Unico Bancario. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- "Organismo di Conciliazione Bancaria", istituito presso il "Conciliatore BancarioFinanziario", per la soluzione di controversie aventi ad oggetto i servizi bancari e/o di investimento. A questo Organismo il Cliente si può rivolgere anche senza aver prima presentato un reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), oppure chiedere alla Banca;

- "Arbitro per le Controversie Finanziarie" (ACF), per la soluzione delle controversie relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie relative a contratti di vendita o di servizi online. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it) oppure chiedere alla Banca.

Le modalità e le procedure di funzionamento di tali soggetti sono indicate nei rispettivi regolamenti, il cui testo è disponibile nei relativi siti internet.

### Ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Il Cliente per poter fare ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria deve prima esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. 28/2010 rivolgendosi, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, ad un soggetto abilitato ai sensi di detto Decreto Legislativo. Tale condizione di procedibilità è comunque soddisfatta sia nel caso di ricorso all'Organismo di Conciliazione Bancaria, in quanto organismo di mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia (consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)), sia nei casi di ricorso all'ABF o all'ACF, in quanto espressamente previsti dall'art. 5, comma 1-bis del D.Lgs. 28/2010.

Nel caso in cui il Cliente e/o la Banca intendano adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria con riferimento a quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, le Parti concordano che si rivolgeranno, per il procedimento di mediazione, all'Organismo di Conciliazione Bancaria, fatte salve le eccezioni specificatamente previste dal comma 4 del predetto art. 5. E' fatta inoltre salva la possibilità per le Parti di concordare in forma scritta di rivolgersi ad un diverso soggetto purché abilitato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e rimane comunque impregiudicato il diritto del Cliente di ricorrere all'ABF o all'ACF.

\* Se, in situazioni eccezionali (cause di forza maggiore, o comunque fuori dal controllo della Banca e casi di particolare complessità che implicino la necessità di approfondimenti tecnici o che coinvolgano terzi fornitori o altri prestatori di servizi di pagamento) la Banca non può rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al Cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il Cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

### Recesso

#### Art. 10

1. Il contratto può avere la durata di un semestre o di un anno e decorre dal 1° giorno del mese in cui viene stipulato.
2. L'utente può disdire in qualunque momento il contratto con preavviso di almeno 15 giorni, da darsi mediante lettera raccomandata. In mancanza di disdetta, il contratto s'intende tacitamente rinnovato per un periodo di tempo uguale al periodo originariamente stabilito e casi ad ogni successiva scadenza.
3. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data in cui il contratto dovrebbe scadere l'utente non abbia fatto luogo alla riconsegna della cassetta e della relativa chiave in perfetto stato di funzionamento.

#### Art. 11

1. La banca può disdire in qualunque momento il contratto negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'utente; in questo caso è restituita all'utente la parte del canone già pagata corrispondente al periodo di tempo ancora da trascorrere.
2. Se l'utente non si presenta entro il termine fissato a riconsegnare la cassetta, la banca si regola come stabilito all'art. 22.

#### Art. 21

1. Quando l'utente ritardi per oltre un mese il pagamento del canone o di quanto altro dovuto alla banca a norma dell'art. 12, primo comma, il contratto è risolto di diritto, e la banca può procedere all'apertura forzata della cassetta a norma dell'articolo seguente.

#### Art. 22

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, la banca, previa intimazione all'utente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e decorsi sei mesi dalla data dell'intimazione stessa, può chiedere al Pretore l'autorizzazione ad aprire la cassetta.
2. L'apertura si esegue con l'assistenza di un notaio all'uopo designato e con le eventuali cautele disposte dal Pretore.
3. Gli oggetti rinvenuti sono conservati secondo le disposizioni date dal Pretore o, in mancanza, con le cautele dalla banca ritenute opportune, previa deduzione di quella parte di essi di cui il Pretore abbia disposto la vendita per il soddisfacimento di quanto dovuto dall'utente per canoni e spese.

## LEGENDA





*Canone di locazione*

E' il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla banca per l'utilizzo del servizio di cassette di sicurezza. Viene di regola addebitato sul conto corrente del cliente.

